



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
DIREZIONE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Protocollo d'intesa

tra

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

e

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
Direzione regionale per l'Emilia Romagna

per la realizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro

L'Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna (C.F. 800 62970373) con sede in Bologna, Via de Castagnoli n. 1 (d'ora innanzi USR), rappresentato dal Direttore Generale Stefano Versari,

E

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Direzione Regionale per l'Emilia Romagna (d'ora innanzi INAIL), - con Sede a Bologna, Galleria 2 agosto 1980, 5/A- codice fiscale 01165400589, rappresentato dal Direttore regionale Mario Longo

d'ora in poi indicati congiuntamente anche come le Parti

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che definisce le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;

il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n.22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori";

il "Documento Italia 2020" – Piano di azione per l'occupabilità dei giovani, attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro" sottoscritto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali il 23 settembre 2009;

i DD.PP.RR. 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89 , recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei Licei;

l'art.52 del decreto legge n.5/2012, convertito nella legge 35/2012 che ha delineato la strategia per integrare le politiche di istruzione/formazione/lavoro con quelle di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali attraverso la costituzione di poli tecnico-professionali;

La Legge 13 luglio 2015 n.107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" con particolare riferimento ai commi da 33, a 43 ed emanando Decreto Interministeriale di cui al comma 37 a cui è rimandata l'adozione di un regolamento con cui è definita la *"Carta dei diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio"*.

la Guida operativa per la scuola del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativa all'attività di alternanza scuola-lavoro, trasmessa con nota prot. 9750 del 8/10/2015 della DG Ordinamenti, con la quale vengono forniti orientamenti ed indicazioni per la progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla luce delle

PREMESSO CHE

l'USR

- sostiene e promuove la qualificazione e innovazione dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche della regione;
- accompagna l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, supportando le istituzioni scolastiche nell'elaborazione di nuovi modelli organizzativi per rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e delle professioni;
- è chiamato ad accompagnare la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di secondo grado prevista dalla Legge 13 luglio 2015 n.107 richiamata in premessa che cita all'art. 1 comma 33 "i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio" con applicazione prevista a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016;
- ritiene che le diverse modalità di apprendimento basate sul lavoro e realizzate tramite esperienze di alternanza scuola-lavoro possano arricchire ed ottimizzare le conoscenze e le competenze dei diplomati ai fini della loro occupabilità;
- promuove la permeabilità tra sistema scolastico e sistema produttivo finalizzata a colmare il divario e consentire al sistema scuola di rispondere anche alle peculiari esigenze socio economiche del territorio e di una realtà globale in continuo cambiamento;
- intende operare per facilitare la scelta del percorso di studio o di lavoro degli studenti in uscita dalle scuole secondarie di secondo grado, nonché la conoscenza delle opportunità e sbocchi occupazionali;
- promuove e valorizza l'interazione con imprese, Associazioni di categoria ed altri Enti disponibili, per la realizzazione di progetti educativi e d'istruzione professionalizzanti;

l'INAIL

- condivide l'importanza di una fattiva collaborazione con le istituzioni scolastiche nell'idea che l'integrazione tra competenze acquisite in ambito scolastico e quelle acquisite in ambito lavorativo sia la base per la formazione di professionalità utilmente spendibili nel mondo del lavoro;
- intende rafforzare le sinergie con il sistema scolastico in ambito regionale, per contribuire alla miglior qualificazione, in termini di competenze specifiche dei contesti di propria operatività, degli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, con riferimento primario a quelli degli Istituti Tecnici;
- collabora con il sistema scolastico in ambito regionale per la promozione nelle istituzioni scolastiche della cultura della sicurezza, fornendo materiale didattico per la formazione degli studenti.

Tutto ciò premesso si conviene:

- che il presupposto condiviso sul quale si fonda la collaborazione è il riconoscimento che le diverse modalità di apprendimento basate sul lavoro e realizzate tramite esperienze di alternanza scuola-lavoro possano arricchire ed ottimizzare le conoscenze e le competenze dei diplomati, anche ai fini della loro occupabilità.

Art.1

Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art.2

Finalità

Le Parti, nel rispetto dei principi di autonomia scolastica, delle scelte delle singole Istituzioni scolastiche in tema di Piano dell'offerta formativa e della normativa vigente ed eventuali successive modificazioni della stessa che dovessero intervenire nel corso della sua durata, con il presente protocollo intendono collaborare al fine di qualificare e innovare l'offerta formativa tramite la realizzazione di esperienze di formazione in contesti lavorativi, quali percorsi di alternanza scuola-lavoro, volti a favorire negli studenti lo sviluppo di competenze spendibili, anche in vista dell'occupabilità, con riferimento primario agli Istituti Tecnici della regione.

Art. 3

Impegni delle parti

L'USR si impegna, anche tramite i propri Uffici di Ambito Territoriale a:

- dare diffusione del presente Protocollo d'intesa presso le istituzioni scolastiche della regione;
- facilitare le relazioni fra INAIL e le istituzioni scolastiche interessate nella realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
- supportare la diffusione degli esiti delle attività svolte, nell'ambito della propria comunicazione istituzionale.

INAIL si impegna, nel rispetto dei propri atti di programmazione, a:

- rilevare annualmente – nell'ambito dei propri contesti organizzativi e professionali, in relazione alle proprie strutture in ambito regionale, il numero di studenti accoglibili in percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui all'art. 2, gli indirizzi di studio interessati, i contesti organizzativi di inserimento, la tempistica di attuazione e lo standard di durata in ore;
- coordinare le attività delle proprie strutture in relazione all'attuazione dei percorsi di cui sopra, progettati con le Istituzioni Scolastiche;
- supportare le istituzioni scolastiche nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, fornendo materiale didattico relativo al percorso formativo per lavoratori, senza oneri a carico delle istituzioni stesse;
- sensibilizzare le aziende, associazioni di categoria, etc, abituali interlocutori nella propria attività istituzionale, sull'importanza del rapporto costante tra il sistema dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro e diffondere la conoscenza della natura obbligatoria e curricolare delle attività di alternanza scuola-lavoro per gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, così come previsto dalla Legge 107/2015.

Art. 4
Piano delle attività

Sulla base delle disponibilità accertate da INAIL e rese note annualmente all'USR di norma entro il mese di giugno – e comunque con tempistica coerente alla programmazione del Piano dell'Offerta Formativa – è prevista la stesura annuale di un piano di esplicitazione delle attività, con specifico riferimento ai percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui all'art.2, ivi inclusa la definizione dell'iter previsto per l'accesso all'opportunità formativa da parte delle scuole interessate, nel limite delle disponibilità ivi indicate.

Sulla base delle disponibilità rilevate da INAIL per l'a.s. 2016/2017, il Piano condiviso dalle Parti risulta già allegato al presente Protocollo.

Nel piano risultano inoltre specificati :

- i nominativi dei referenti delle strutture Inail e i relativi riferimenti di contatto;
- il numero di studenti accoglibili nelle strutture INAIL, articolato per ambito provinciale e ambito di operatività INAIL, in relazione all'indirizzo di studio a cui si riferiscono;
- il periodo indicativo di programmazione;
- gli standard di durata in ore;
- i contesti organizzativi di inserimento

Il Piano è proposto alle Istituzioni Scolastiche interessate secondo modalità trasparenti, volte a favorire la progettualità e la qualità dei percorsi, che prevedono la presentazione di manifestazione d'interesse delle Istituzioni Scolastiche e , in caso di richieste eccedenti le disponibilità, le modalità di individuazione.

L'iter procedurale è espletato con tempistica coerente alla co-progettazione delle attività da parte dei soggetti attuatori di cui all'art.5 e la loro successiva realizzazione conformemente a quanto previsto dal Piano.

Art. 5
Soggetti attuatori delle attività di alternanza scuola-lavoro

Le strutture INAIL e le singole Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado individuate come sopra, quali soggetti attuatori delle attività formative, stipulano, nel rispetto della normativa vigente, apposite convenzioni per i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

I percorsi formativi sono oggetto di :

- progettazione congiunta fra le Istituzioni Scolastiche e le strutture INAIL;
- monitoraggio congiunto, in corso di realizzazione, da parte dei soggetti attuatori al fine di verificarne l'andamento e apportare eventuali correttivi che si dovessero rendere necessari.
- valutazione congiunta, anche con riferimento alle competenze acquisite dagli studenti in esito alle attività.

Art. 6

*Monitoraggio e valutazione
e Gruppo di Coordinamento*

Le attività saranno oggetto, al termine di ciascuna annualità, di monitoraggio e valutazione congiunta. A tal fine è costituito dal Direttore Generale dell'USR un Gruppo di Coordinamento paritetico sulla base delle designazioni espresse dalle Parti.

Di norma a giugno, il Gruppo effettua la valutazione delle attività svolte nell'anno scolastico appena concluso, conferma o modifica/aggiorna, sulla base dell'andamento delle attività e delle disponibilità rilevate annualmente da INAIL, il Piano per l'anno successivo.

Art.7

Oneri

Le attività svolte da INAIL in relazione al presente protocollo non generano oneri a carico dell'USR, né delle singole Istituzioni scolastiche interessate dalle medesime.

Art. 8

Durata del Protocollo

Il presente Protocollo ha validità triennale (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019) e sarà rinnovabile per un successivo triennio subordinatamente a positiva congiunta valutazione delle attività realizzate.

Il Protocollo potrà essere oggetto di revisione congiunta, nel corso di durata del medesimo, laddove necessario, a seguito della valutazione delle attività realizzate e/o di motivata richiesta di una parte.

Le Parti convengono che il presente atto, comprensivo degli allegati, è soggetto a imposta di bollo a carico della Direzione regionale INAIL per l'Emilia Romagna.

Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" come modificato dal Decreto legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010.

Bologna, 13 ottobre 2016

Allegati :

Piano Attività 2016/2017

Per l'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna
Il Direttore Generale
Stefano Versari

Per INAIL Direzione Regionale
per l'Emilia-Romagna
Il Direttore regionale
Mario Longo